

TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE

nella causa R.G. n. [REDACTED] / [REDACTED]

Il giudice,

visto il decreto del [REDACTED] con il quale venivano concessi i termini per il deposito di note scritte;

lette le richieste delle parti;

esaminati gli atti;

rilevato che, nel caso in esame, l'opponente – consumatore propone un'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. in cui il giudice è investito solo ed esclusivamente del profilo di abusività delle clausole contrattuali (cfr. Cass. S.U. n. 9479/2023), con conseguente inammissibilità delle altre questioni sollevate dall'Amoroso ormai coperte da giudicato;

rilevato che le condizioni economiche del contratto di finanziamento oggetto di causa non risultano leggibili nella copia in atti;

ritenuto che, pertanto, allo stato, non possa essere svolto compiutamente il controllo in ordine alla possibile vessatorietà delle clausole del contratto di finanziamento;

vista l'istanza avanzata dall'opponente e ritenuto che sussistano i gravi motivi, richiesti dall'art. 649 c.p.c., per sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo;

rilevato che, essendo il presente giudizio soggetto, *ratione temporis* ed in considerazione del suo oggetto, alle previsioni dettate dal D. Lgs. 28/2010 e successive modificazioni, debba essere assegnato il termine di legge per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5, co. 4, D.Lgs. 28/2010;

P.Q.M.

- letto l'art. 649 c.p.c., sospende la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- concede alle parti il termine di giorni 15, a decorrere dalla data comunicazione della presente ordinanza, per instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria, e rinvia, per il prosieguo, all'udienza dell'11/2/2025, ore 9:30.

Si comunichi alle parti.

Gentile Avvocato,

Le confermiamo che l'Azienda, conformemente al provvedimento di sospensione del Tribunale, a decorrere dal corrente mese si astiene dall'effettuare trattenute in relazione al pignoramento in oggetto.

Le somme trattenute in precedenza rimarranno come per legge in custodia della scrivente sino a diversa disposizione del Giudice dell'esecuzione.

Distinti saluti.